

Publicato il 01/04/2021

N. 01776/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 03008/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2021, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'**Istruzione**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

-OMISSIS-in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sui figli minori, non costituiti in giudizio;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la previsione di un meccanismo automatico di applicazione della

sospensione totale della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio delle regioni classificate come "**zona rossa**";

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la ordinanza appellata, esaminata la documentazione istruttoria acquisita a seguito di ordine dallo stesso primo Giudice, ha imposto alle Amministrazioni appellate di riesaminare, con più congrua e coerente motivazione, le determinazioni contestate, apparendo dagli atti una irragionevolezza della disposta **istruzione** "a distanza" senza distinzione di aree territoriali né di classificazioni ai fini della diffusione del contagio, a fronte di documenti scientifici depositati dalla stessa Presidenza del Consiglio, da cui emergerebbe la non forte influenza delle attività di **istruzione** in presenza ai fini della diffusione del contagio, sicché non apparirebbe una razionale motivazione della priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del **diritto** alla **istruzione**, anch'esso costituzionalmente tutelato;

Ritenuto che, con decreto legge in corso di pubblicazione, sembrerebbe che la materia sia stata affrontata, e in parte disciplinata, diversamente rispetto alla decretazione qui contestata;

Rilevato che l'obbligo di riesame non significa, né così potrebbe essere, sostituzione del Giudice alle scelte di governo nel periodo di pandemia, che restano interamente nella responsabilità degli Organi competenti;

Considerato, tuttavia, che l'ordinanza appellata riconduce entro il corretto parametro il potere-dovere del Giudice di assicurare che dette scelte siano adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole ovvero motivando con argomenti non contraddittori l'impatto della eventuale riapertura della **istruzione** in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio;

Ritenuto quindi che l'obbligo di rinnovare la valutazione censurata va confermato, come disposto dalla ordinanza appellata;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2021.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.